XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2799

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCADUTRI

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Presentata il 23 dicembre 2014

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a sanare una spiacevole situazione creatasi in questi anni, che ha visto di fatto la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti funzionare limitatamente. Inoltre vi è il concreto rischio che a seguito dell'estensione dei compiti della Commissione introdotti con il decreto-legge n. 149 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 21, i soggetti nominati si troveranno nella condizione di dover gestire contem-

poraneamente il gravoso incarico ricevuto e il loro lavoro ordinario.

Con la presente proposta di legge si stabilisce che per la durata dell'incarico i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

In questo modo si potrà garantire la funzionalità di questo organo importantissimo per i delicatissimi compiti intimamente connessi al principio democratico che è chiamato a svolgere.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

#### (Coadiutori).

1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono inseriti i seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza».

#### ART. 2.

(Collocamento in posizione di fuori ruolo).

1. L'ottavo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012,
n. 96, è sostituito dai seguenti: « Per la
durata dell'incarico, i componenti della
Commissione sono collocati fuori ruolo
dalle amministrazioni di appartenenza
secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere
ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
Il tempo trascorso fuori ruolo è escluso
dal calcolo del periodo massimo di cui
all'articolo 1, comma 68, della legge 6
novembre 2012, n. 190 ».

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

\*17PDI.0028520\*